



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA**  
**di cui all'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come  
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242**

Art. 1

1. In tutti gli Uffici, Reparti ed Istituti della Polizia di Stato è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, d'ora in poi nominato R.L.S..

Art. 2

1. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è il seguente:
  - 1) n. 1 RLS negli Uffici, Reparti ed Istituti sino a 200 dipendenti;
  - 2) n. 3 RLS negli Uffici, Reparti ed Istituti da 201 a 1000 dipendenti;
  - 3) n. 6 RLS negli Uffici, Reparti ed Istituti con oltre 1000 dipendenti;
2. Gli RLS durano in carica tre anni.

Art. 3

1. Sono elettori attivi e possono candidarsi ad RLS tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio alla data della elezione e che non debbano essere posti in quiescenza per limiti d'età a meno di un anno dalla data delle elezioni.
2. Sono automaticamente esclusi dall'elettorato attivo e passivo:
  - a) gli allievi agenti, gli allievi ispettori, gli allievi commissari e gli aspiranti commissari in prova;
  - b) gli allievi operatori tecnici, gli allievi revisori tecnici e gli allievi periti tecnici;
  - c) tutti coloro che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio cautelatamente.
3. sono esclusi dall'elettorato passivo gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato componenti delle Commissioni elettorali costituite presso ciascun Ufficio, Reparto o Istituto.

Art. 4

1. Le elezioni vengono indette con apposito decreto ministeriale da pubblicarsi sul "Bollettino Ufficiale del Personale" almeno tre mesi prima della scadenza del mandato in carica e comunque tre mesi prima della prima elezione.
2. Le elezioni hanno luogo in una giornata feriata dalle ore 08.00 alle ore 20.00; è fatto divieto indire le elezioni in una giornata festiva;

Art. 5

1. Il responsabile di ciascun Ufficio, Reparto od Istituto nomina una Commissione Elettorale secondo i seguenti criteri:



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



- a) il Presidente di Commissione Elettorale dovrà appartenere al ruolo dei dirigenti o dei direttivi;
  - b) dovrà essere ricompreso un componente appartenente al ruolo dei commissari;
  - c) dovrà essere ricompreso un componente appartenente al ruolo degli ispettori;
  - d) dovrà essere ricompreso un componente appartenente al ruolo dei sovrintendenti;
  - e) dovrà essere ricompreso un componente appartenente al ruolo degli agenti – assistenti;
2. tutti i componenti della Commissione Elettorale devono essere in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'elettorato attivo ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
  3. Alla prima convocazione della Commissione Elettorale, il Presidente nomina un segretario verbalizzante;
  4. per ciascuna delle sedute della Commissione Elettorale, il segretario redige apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale in ogni sua pagina, nonché dagli eventuali Rappresentanti di lista presenti.

#### Art. 6

1. Presso tutti gli Uffici, Istituti e Reparti è istituito un seggio elettorale quando vi sia in servizio un numero di elettori non superiore a 400 unità.
2. Per gli Uffici, Reparti ed Istituti ove prestano servizio più di 400 elettori, gli stessi devono essere ripartiti in più seggi a seconda del numero complessivo degli elettori stessi.
3. La ripartizione dei seggi da istituire nonché il numero degli elettori da attribuirsi ad ogni seggio deve avvenire a cura della Commissione Elettorale entro il quindicesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
4. Entro il predetto termine, La Commissione Elettorale provvede a compilare la lista degli elettori assegnati a ciascun seggio.
5. La lista deve contenere nome, cognome, qualifica ed ufficio di appartenenza di ogni elettore, nonché l'idoneo spazio per l'apposizione della firma attestante l'avvenuta votazione;
6. Una copia conforme all'originale della lista di cui al comma 4 deve essere affisso agli albi Polstato entro quindici giorni dalla data delle elezioni:
7. Ogni eventuale reclamo per mancata iscrizione nella lista e/o per errata indicazione delle generalità deve essere presentato almeno quattro giorni prima della data delle elezioni al Presidente della Commissione Elettorale;
8. La Commissione Elettorale, qualora verifichi la bontà del reclamo, dovrà provvedere a rettificare tutti gli esemplari della lista di cui al comma 4.
9. Entro e non oltre il sesto giorno dalla data delle elezioni, a ciascun elettore viene consegnato, a cura dell'Ufficio di appartenenza, un certificato elettorale nel quale, oltre alle generalità e la qualifica, viene indicato il seggio presso cui l'elettore è stato assegnato.

#### Art. 7

1. La votazione deve avvenire nei locali prescelti dalla Commissione Elettorale, sentito il responsabile dell'Ufficio.
2. Qualora non siano disponibili locali sufficienti o idonei all'installazione dei seggi, la Commissione Elettorale provvederà a reperirne altri.
3. La sede dei locali destinati a sede del seggio deve essere posta a conoscenza degli elettori mediante avviso da affiggersi presso gli albi Polstato entro il decimo giorno dalla data delle elezioni.



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



#### Art. 8

1. Presso ciascun seggio, viene istituito un ufficio elettorale composta da un presidente, due scrutatori e da un segretario, tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
2. Uno dei due scrutatori viene nominato vice presidente del seggio e coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni o lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento;
3. Per la nomina dei componenti dei seggi provvede la Commissione Elettorale entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle votazioni;
4. Tutte le nomine sono obbligatorie per i nominati;
5. A nomina avvenuta, la Commissione Elettorale provvede a notificarla ai diretti interessati entro il giorno successivo tramite comunicazione scritta che dovrà essere firmata dal nominato per presa visione;
6. Oltre ai componenti effettivi, devono essere nominate anche due riserve per ogni seggio che subentreranno qualora uno dei componenti non possa assolvere l'incarico.
7. Tutti i componenti dei seggi elettorali devono prestare servizio presso l'Ufficio nel quale è ubicato il seggio;

#### Art. 9

1. Le liste dei candidati possono essere presentate dalle segreterie provinciali delle oo.ss. o dai singoli lavoratori o da gruppi di essi;
2. Ogni lista potrà essere contraddistinta da un simbolo o logo identificativo;
3. le liste dovranno ricomprendere un numero di candidati:
  - a) non inferiore a due e non superiore a cinque per l'elezione dell'R.L.S. in Uffici, Reparti ed Istituti sino a 200 dipendenti;
  - b) non inferiore a tre e non superiore a sette per l'elezione dell'R.L.S. in Uffici, Reparti ed Istituti da 201 dipendenti a 1000;
  - c) non inferiore a sei e non superiore a undici per l'elezione dell'R.L.S. in Uffici, Reparti ed Istituti con oltre 1000 dipendenti;
4. di tutti i candidati di tutte le liste dovrà essere indicato nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, ufficio di appartenenza;
5. L'elencazione dovrà essere numerata progressivamente secondo l'ordine di presentazione;
6. qualora siano necessari più fogli per la sottoscrizione delle liste ciascun foglio deve contenere l'elenco di tutti i candidati con le indicazioni previste dal comma 4 del presente articolo;
7. Nessun candidato può essere presente in più di una lista
8. Unitamente ad ogni singola lista dovrà essere presentata:
  - a) la dichiarazione con la quale il candidato accetta l'inclusione del proprio nome nella lista;
  - b) la designazione di un rappresentante di lista ed uno di riserva per ogni seggio
9. La lista dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data delle elezioni alla Commissione Elettorale, indicando chiaramente ove il presentatore potrà essere rintracciato per eventuali comunicazioni e/o notifiche,
10. Il segretario della Commissione dovrà rilasciare apposita ricevuta di quanto presentato;



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



#### Art. 10

1. La Commissione Elettorale, entro tre giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste provvede:
  - a) a verificare che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, pena l'inammissibilità;
  - b) ad eliminare i nominativi dei candidati che non abbiano presentato la dichiarazione d'intento di cui al comma 8/a dell'art. 9 del presente regolamento;
  - c) ad eliminare i nominativi di candidati che siano ricompresi in più liste;
  - d) a dichiarare inammissibile la lista che, a seguito degli adempimenti di cui alle lettere b) e c) abbiano un numero di candidati inferiore a quello previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
  - e) ad eliminare i candidati che risultino in eccedenza rispetto ai limiti prefissati dal presente regolamento;
  - f) ad assegnare ad ogni lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
  - g) ad assegnare ad ogni candidato un numero progressivo secondo l'ordine indicato nella lista;
2. A tutte le operazioni di cui al precedente comma possono assistere i rappresentanti di lista;
3. La Commissione Elettorale si riunisce il giorno successivo qualora siano state modificate le liste ed i relativi rappresentanti intendano allegare documenti o risolvere le contestazioni e le inammissibilità;
4. La Commissione Elettorale provvede inoltre:
  - a) a far stampare le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato e l'eventuale logo e simbolo allegato;
  - b) a far affiggere le liste presso gli albi Polstato entro e non oltre dieci giorni prima dalla data delle elezioni;
  - c) a consegnare due copie delle liste ad ogni seggio elettorale;
  - d) a far stampare le schede di votazione e gli altri stampati necessari.
5. Le schede occorrenti per la votazione devono essere conformi agli allegati A e B;
6. Accanto al numero ed all'eventuale simbolo o logo che contraddistinguono ogni lista, devono essere tracciate linee orizzontali pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati nell'ambito della lista che avrà votato;
7. Sono vietati altri segni e/o indicazioni;

#### Art. 11

1. La nomina dei rappresentanti di lista presenti presso ogni seggio elettorale dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere presentata sino al secondo giorno precedente le elezioni al Presidente della Commissione Elettorale, il quale provvederà a recapitarla in copia al relativo presidente di seggio;

#### Art. 12

1. Ciascun locale destinato alla votazione deve avere una sola porta richiudibile a chiave e può essere dotato di finestre, purchè queste siano richiudibili dall'interno;
2. Nei locali destinati alla votazione possono accedere, oltre al presidente di seggio, agli scrutatori ed agli eventuali rappresentanti di lista, solo gli elettori ed i componenti della Commissione Elettorale;



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



3. E' fatto divieto sostare ed intrattenersi da soli o in gruppo all'interno dei locali destinati alla votazione, sia prima che dopo le operazioni di voto;
4. non è consentita la presenza nel seggio di personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o di medesimo personale che non goda dell'elettorato attivo;

#### Art. 13

1. A ciascun seggio viene assegnato:
  - a) un idoneo contenitore destinato a conservare le schede necessarie alla votazione;
  - b) un'urna destinata a contenere le schede votate;
  - c) un plico contenente il timbro dell'Ufficio Reparto od Istituto;
  - d) tre cabine che assicurino la segretezza del voto;
  - e) un congruo numero di matite indelebili a cura dell'Ufficio, Reparto od Istituto presso il quale ha sede il seggio o i seggi;
  - f) la lista degli elettori del seggio;
  - g) due copie delle liste di cui all'art.10/ 4 comma lett. a);
  - h) un pacco di schede con indicazione sull'involucro del numero delle schede contenute, a cura della Commissione Elettorale;

#### Art. 14

1. Alle ore 07.00 del giorno delle elezioni, il presidente di seggio chiama i relativi componenti e costituisce l'ufficio elettorale;
2. Qualora manchi il presidente, questo viene sostituito dal vice presidente;
3. Qualora manchi uno o più scrutatori, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più elevato ed il più basso in qualifica presenti nei locali della sezione elettorale;
4. Qualora manchi il segretario verbalizzante, il presidente del seggio lo nomina tra gli elettori presenti nel seggio;
5. Una volta costituito l'ufficio elettorale, il presidente di seggio fa constatare ai componenti dell'ufficio la conformità nell'arredamento, forniture e carteggio a norma dei precedenti articoli;
6. Il presidente di seggio appone la propria firma su ogni scheda da votare e vi appone sul retro il timbro dell'Ufficio, Reparto od Istituto; una volta autenticate, le schede vengono poste nell'idoneo contenitore;
7. Tutte le precedenti operazioni devono essere compiute entro e non oltre le ore 08.30;
8. Il presidente di seggio dichiara aperte le operazioni di voto che devono proseguire senza alcuna interruzione sino alle ore 20.00 della stessa giornata;
9. gli elettori che si trovano ancora nei locali dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto;
10. Per la validità di tutte le operazioni di voto devono essere presenti almeno tre componenti del seggio;

#### Art. 15

1. Tutti gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione al seggio ed indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste;



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



2. gli elettori devono esibire il tesserino personale di riconoscimento o documento equipollente con fotografia rilasciato dall'Amministrazione di P.S.;
3. Accertata l'identità dell'elettore e di conseguenza il godimento dei diritti di voto, il presidente gli consegna una scheda ed una matita, indicandogli contestualmente la cabina ove potrà espletare la votazione;
4. L'elettore, dopo essere entrato nella cabina indicata, può esprimere la propria preferenza tracciando un segno sul numero o simbolo che contraddistinguono le varie liste o comunque nell'apposito spazio che li contiene;
5. L'elettore può inoltre indicare il voto di preferenza secondo le modalità stabilite nel successivo art. 16;
6. Effettuata la votazione, l'elettore provvede a ripiegare la scheda e, una volta uscito dalla cabina, ad inserirla nell'apposita urna o a consegnarla al presidente di seggio che in presenza dell'elettore provvederà immediatamente ad infilarla nella predetta urna;
7. Una volta compiuta l'operazione di voto, l'elettore firma nell'idoneo spazio posizionato in corrispondenza del proprio nominativo nella lista degli elettori presente presso ciascun seggio;
8. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o comunque riconoscibile per eventuale conformazione dovuta a negligenza o caso fortuito, può chiederne la sostituzione al presidente di seggio e riconsegnando quella deteriorata;
9. Le eventuali schede deteriorate, riconoscibili e comunque restituite dovranno essere conservate a parte e confezionate in apposito plico da riconsegnarsi secondo le modalità indicate successivamente;

#### Art. 16

1. Ogni elettore può esprimere l'eventuale preferenza per candidati che siano presenti nella lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a:
  - a) 1 per Uffici, Reparti o Istituti fino a 200 dipendenti;
  - b) 3 per Uffici, Reparti o Istituti da 201 a 1000 dipendenti;
  - c) 6 per Uffici, Reparti o Istituti con oltre 1000 dipendenti;
2. Sono dichiarate nulle le preferenze per le quali il candidato non sia stato indicato con la necessaria chiarezza per distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo negli apposti spazi il nome ed il cognome del candidato o candidati prescelti;
4. In alternativa, qualora non vi sia pericolo di cognomi uguali nella stessa lista, potrà essere scritto anche solo il cognome;
5. Gli apposti spazi devono essere posti a fianco del numero della lista o del simbolo che la contraddistingue;
6. Qualora il candidato prescelto abbia due cognomi, ne potrà essere scritto anche solo uno a patto che non vi sia possibilità di confusione tra più candidati;
7. Sono inammissibili le preferenze per candidati ricompresi in liste da quella votata;
8. L'indicazione delle preferenze può essere effettuata anche scrivendo, anziché i cognomi, i numeri corrispondenti ai candidati delle varie liste;



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



9. Se l'elettore non indica alcuna lista, ma esprime le preferenze mediante i numeri nello spazio a fianco del simbolo o numero di lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono il numero e l'eventuale simbolo;
10. Le eventuali preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono considerate nulle, ma sono considerate valide ai fini dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente;

#### Art. 17

1. Raggiunta le ore 20.00 ed ammessi a votare gli ultimi elettori presenti nella sezione elettorale, il presidente di seggio dichiara chiusa la votazione accertando il numero effettivo dei votanti e riportandolo nel verbale;
2. Per lo spoglio delle schede, il presidente apre l'urna e le estrae una alla volta procedendo a proclamare il voto di lista ed ogni eventuale preferenza assegnata, dandone lettura ad alta voce;
3. Lo spoglio, per quanto possibile, deve procedere senza interruzione;
4. Gli scrutatori ed il segretario annotano sugli appositi moduli il numero raggiunto da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate;
5. Ultimato lo spoglio delle schede, il presidente di seggio ne dichiara il risultato che dovrà essere chiaramente indicato nel relativo verbale e sottoscritto anche da tutti gli scrutatori e dal segretario;

#### Art. 18

1. Il presidente di seggio, una volta udito il parere di tutti i componenti del seggio stesso, proclama in via definitiva circa gli eventuali incidenti e sui verbali indicati circa la validità dei voti;
2. La validità dei voti espressi nelle apposite schede dovrà essere dichiarata ammissibile ogni qualvolta se ne possa chiaramente desumere la volontà effettiva espressa dall'elettore;
3. Sono comunque nulli i voti indicati in schede che non siano conformi ai modelli predisposti ed indicati nell'art. 13 lett. h) del presente regolamento, o che non riportino il timbro dell'ufficio o la firma del presidente;
4. sono comunque nulli i voti espressi tramite schede che riportino scritte, piegature, segni o altro che possa rendere inequivocabilmente riconoscibile la scheda stessa;

#### Art. 19

1. Ogni operazione del seggio deve essere riportata nell'apposito verbale che dovrà essere redatto in triplice copia;
2. Il verbale, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista che ne facciano espressa richiesta al presidente, dovrà contenere:
  - a) la composizione del seggio;
  - b) il numero degli elettori e quello dei votanti;
  - c) il numero di voti ottenuti da ciascuna lista e, nell'ambito di ciascuna di esse, il numero di voti di preferenza ottenuto dai singoli candidati;



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



- d) il numero delle schede bianche fornite dalla Commissione Elettorale, quelle autenticate, quelle votate e valide, quelle nulle, quelle sostituite ai sensi dell'art. 15 comma 9, e di quelle contenenti i voti contestati;
- e) gli incidenti e le contestazioni occorse durante le operazioni di votazione e di spoglio;
3. Redatto e sottoscritto il verbale, il presidente di seggio provvede a chiudere e sigillare un plico contenente una copia del verbale, i prospetti di scrutinio e tutto il carteggio relativo alle operazioni di seggio;
4. Il presidente, inoltre predisporre altri tre plichi contenenti:
  - a) le schede nulle, le schede bianche, le schede sostituite e quelle contenenti i voti contestati;
  - b) le schede valide;
  - c) la lista della votazione con i certificati elettorali;

#### Art. 20

1. La Commissione Elettorale, appena ricevutigli, procede all'esame dei verbali di seggio;
2. Constatata la bontà dei verbali, procede allo scrutinio delle elezioni in presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano espressa richiesta;
3. Lo scrutinio delle elezioni avviene effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di ciascun candidato nelle varie sezioni elettorali;
4. Il presidente della Commissione Elettorale dà lettura dei voti ottenuti dalla varie liste e di quelli ottenuti dai vari candidati di ogni lista; predetti voti vengono annotati da due scrutatori in appositi prospetti;
5. A scrutinio effettuato, la Commissione Elettorale determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero dei voti validi per il numero dei candidati da eleggere, dividendo infine i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente di cui sopra;
6. Il numero delle volte che il quoziente suddetto risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei posti spettante alla lista stessa;
7. I posti eventualmente non assegnati per mancanza di quoziente intero verranno attribuiti alla liste che avranno riportato i maggiori resti;
8. In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze;
9. Nel caso che anche queste risultino pari, risulteranno eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio;
10. A pari anzianità, risulteranno eletti i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo;
11. Una volta che sono stati chiariti inequivocabilmente i posti da attribuire ad ogni lista, vengono dichiarati eletti i candidati che nella lista hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali;
12. Negli Uffici, Reparti o Istituti fino a 200 dipendenti l'unico posto disponibile sarà attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e viene dichiarato eletto il candidato che in quella lista ha riportato il maggior numero di voti preferenziali;
13. Ultimate tali operazioni, la Commissione Elettorale redige l'apposito verbale di elezioni che dovrà essere firmato in ogni foglio da tutti i componenti della Commissione e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta e, successivamente, depositato presso l'Ufficio cui la votazione si riferisce;



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



14. La nomina degli RLS eletti è decretata dal capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto;
15. Gli eletti che vengono trasferiti d'ufficio o a domanda, che cessano dal servizio o che risultino sanzionati disciplinarmente con la sospensione dal servizio, decadono dall'incarico e sono sostituiti secondo quanto stabilito successivamente nel presente regolamento;
16. Gli eletti che siano sospesi cautelatamente dal servizio o che si trovino in aspettativa per qualsiasi causa sono sospesi temporaneamente per lo stesso periodo di tempo dall'incarico e sono sostituiti secondo quanto stabilito successivamente nel presente regolamento;

#### Art. 21

1. La sezione elettorale che rimane eventualmente vacante per qualunque causa, anche se sopravvenuta successivamente, viene attribuita d'ufficio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine precedentemente accertato dalla Commissione Elettorale;
2. Nel caso in cui anche con tale sistema non sia possibile attribuire il seggio vacante, lo stesso sarà attribuito al candidato con la più alta cifra individuale ricompreso nella graduatoria con ordine decrescente delle cifre individuali dei vari candidati appartenenti alle liste che non abbiano ottenuto seggi;

#### Art. 22

1. I responsabili degli Uffici e Reparti centrali e periferici nonché i direttori degli Istituti assegnano a ciascuna lista dichiarata ammissibile un apposito spazio o albo all'interno degli uffici stessi da utilizzarsi per l'affissione di materiale propagandistico conforme alle normative vigenti riguardanti la stampa di propaganda elettorale;
2. Gli appositi spazi o albi devono essere contigui fra loro a seconda delle varie liste, devono avere uguale dimensione e caratteristiche per ogni lista;

#### Art. 23

1. Tutti i termini del presente regolamento che scadono in un giorno festivo, si intendono tacitamente prorogati al primo giorno feriale successivo;

#### Art. 24

1. Tutto il carteggio ed il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni sarà fornito a cura dei responsabili degli Uffici, Reparti ed istituti della Polizia di Stato.
2. Predetti responsabili provvederanno per tempo ad indicare al Dipartimento della P.S. il fabbisogno di ogni singola fornitura;

#### Art. 25

1. Tutto il personale che viene impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti sino al completamento delle operazioni;
2. Tutte le prestazioni espletate oltre il normale orario di servizio sono da considerare quale lavoro straordinario prestato ai sensi dell'art. 63 delle Legge 1.4.81 nr. 121, ovvero ai sensi dell'art. 13



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE



dell'Accordo Nazionale Quadro del 15.05.00 qualora particolari esigenze rendano programmabile tale istituto;

Art. 26

1. Le spese necessarie al regolare svolgimento delle elezioni di cui al presente regolamento sono da imputarsi a carico dei capitoli di bilancio amministrati dal Dipartimento della P.S..

*A cura di Roberto Butelli*



PERICOLO!  
AMMINISTRAZIONE  
INADEMPIENTE